

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, SARTORIS, ABBATE, ALAIMO, ALTERIO, ARMELLIN, ASTONE, BIASCI, BORRA, CACCIA, CAROLI, COLONI, SILVIA COSTA, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FOTI, GELPI, GUALCO, LUCCHESI, LUSETTI, VINCENZO MANCINI, MASTRANZO, MAZZOLA, NUCCI MAURO, PALADINI, PERANI, POLIZIO, RANDAZZO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, SAPIENZA, SCAVONE, SILVESTRI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, ZAMPIERI, ZOPPI

Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

Presentata l'8 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo della legge-quadro sulle fiere, approvato in sede referente dalla Commissione attività produttive nella precedente legislatura, quanto a filosofia, impostazione di base e contenuti è sostanzialmente ripreso nella presente proposta di legge.

Ai fini di un suo aggiornamento, alla luce anche di fatti avvenuti o in via di studio e di realizzazione, si è provveduto a riformulare alcuni punti significativi, riguardanti gli enti fieristici ed i soggetti legittimati ad organizzare le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda gli enti fieristici è stato riformulato, in alcune sue parti, l'articolo 6 del testo approvato dalla Commissione attività produttive, per tener conto degli orientamenti in atto, anche a livello politico, per la privatizzazione degli enti stessi, per costituire eventualmente delle società per azioni. È nota l'importanza per l'ente Fiera di Milano di poter costituire una società per azioni, onde finanziare parte dei costi del nuovo polo fieristico e, nello stesso tempo, ottenere agevolazioni fiscali per i relativi conferimenti.

In merito ai soggetti fieristici, invece, si è voluto ovviare ad alcuni rischi insiti

nel precedente testo, soprattutto quello di una proliferazione delle manifestazioni con abbassamento del livello qualitativo delle stesse, ponendo vincoli alle società per azioni dei privati e salvaguardando il ruolo degli enti fieristici e delle associazioni di categoria — operanti anche attraverso enti e società — per i quali costituisce una garanzia la loro stessa natura istituzionale.

Negli articoli 7 e 8, infatti, sono stati fissati alcuni requisiti — tra i quali la

partecipazione di enti pubblici (quindi camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) almeno per il 40 per cento — per l'iscrizione al registro delle società per azioni. Gli enti e le società emanazione delle associazioni sono, viceversa, tenuti ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 8.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della normativa proposta è rimessa alla vostra valutazione che — ne siamo certi — concorderà con quella dei presentatori della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge disciplina il sistema fieristico e stabilisce i principi fondamentali della materia.

2. Le fiere, le mostre e le esposizioni sono considerate attività di pubblico interesse in quanto preordinate allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo.

3. La disciplina del complesso delle manifestazioni fieristiche dà luogo ad un ordinamento di settore il cui indirizzo ed il cui coordinamento sono di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

ART. 2.

(Definizione delle manifestazioni fieristiche ed ambito di applicazione della legge).

1. Le fiere, le mostre e le esposizioni intese quali manifestazioni fieristiche sono finalizzate alla presentazione, promozione e diffusione di beni, opere, produzioni e servizi.

2. Ai fini della presente legge rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto esposto;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza

consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti, anche con consegna differita al termine della manifestazione;

d) esposizioni aperte al pubblico aventi fini di promozione tecnica e scientifica con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo ratificato in base alla legge 3 giugno 1978, n. 314.

4. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi realizzate a scopo promozionale e rivolte ad una clientela selezionata;

b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita, realizzate a margine di convegni o di manifestazioni culturali.

ART. 3.

(Qualifica e autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche).

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale devono essere autorizzate annualmente e inserite nei relativi calendari, che saranno pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale;

b) delle regioni per le manifestazioni di rilevanza regionale e locale.

4. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale e l'autorizzazione al relativo svolgimento sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, rispettivamente, alla regione nel cui territorio la manifestazione debba aver luogo, entro il 15 gennaio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si dovrà svolgere, corredate da idonea documentazione secondo quanto indicato dal decreto di cui all'articolo 4.

5. La qualifica viene attribuita con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento.

6. Entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si dovrà svolgere, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 10, autorizza lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

7. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei quindici giorni precedenti o successivi. Eventuali deroghe possono essere accordate previo parere favorevole del comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 10.

8. Per le manifestazioni di rilevanza nazionale, le regioni, entro il 15 marzo dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si dovrà svolgere, inviano le domande ritenute ammissibili per l'autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e coordinamento del settore, verifica entro i successivi sessanta giorni che non si determinino situazioni incompatibili di concomitanza o di contiguità, come definite al comma 7. Trascorso tale termine, il Ministro autorizza, entro il 30 giugno, lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale per le quali il Mini-

stero stesso non abbia accertato situazioni di incompatibilità. Nel caso siano accertate situazioni di incompatibilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di raggiungere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, provvede in via sostitutiva a risolvere la situazione di incompatibilità nell'interesse del settore e comunica le decisioni assunte alle regioni interessate affinché queste vi diano attuazione entro il 30 settembre.

9. Non possono essere autorizzate nelle stesse categorie merceologiche fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

10. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i 15 giorni, ad eccezione di quelle indicate alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Requisiti per la qualifica).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, un regolamento di attuazione, che stabilisce in particolare i requisiti e la documentazione necessaria per l'attribuzione della qualifica di « internazionale » e « nazionale » alle manifestazioni fieristiche, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

c) grado di specializzazione delle manifestazioni, anche in riferimento ad analoghe iniziative, e loro eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici ed ambientali;

d) idoneità degli impianti, delle strutture, dei servizi espositivi e delle infrastrutture;

e) periodicità della manifestazione;

f) parere motivato dell'amministrazione comunale nel caso in cui le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale non si svolgano all'interno dei quartieri degli enti fieristici di cui all'articolo 6;

g) modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso in condizioni di parità a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì indicare le modalità dei controlli statistici e delle verifiche sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica già ottenuta, nonché la specificazione dei criteri per l'applicazione della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 5 e l'individuazione dei settori merceologici nei quali possono essere concesse deroghe al divieto di cui al comma 7 dell'articolo 3.

ART. 5.

(Quartieri fieristici).

1. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgono nei quartieri espositivi degli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 6, dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

2. Eventuali deroghe alle norme di cui al comma 1 possono essere autorizzate previo parere del comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 10, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 4 e in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale dell'ambito espositivo proposto.

3. Ai fini dell'armonizzazione delle attività del settore fieristico nel territorio nazionale, le regioni, prima di approvare varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici destinati a manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale, acquisiscono il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata, su iniziativa della regione interessata o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nel caso in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esprima parere negativo, ovvero nel caso in cui la regione non provveda ad acquisire il parere di cui al comma 3, nessuna agevolazione o contributo dello Stato può essere concesso per la realizzazione dei nuovi quartieri fieristici destinati alla realizzazione di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale, e quelli eventualmente già concessi sono revocati.

ART. 6.

(Enti autonomi fieristici).

1. Salvo quanto stabilito al comma 5, gli enti fieristici costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge e riconosciuti dallo Stato hanno personalità giuridica di diritto privato e agiscono secondo le norme del codice civile. Gli enti costituiti successivamente alla data di en-

trata in vigore della presente legge sono riconosciuti e acquistano la personalità giuridica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa iniziativa della regione o della provincia ove l'ente stesso ha la sua sede legale.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli enti devono:

a) essere proprietari o godere della disponibilità per un periodo non inferiore a nove anni degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico;

b) avere uno statuto preventivamente approvato dalla regione o dalla provincia autonoma in cui l'ente ha la sua sede legale;

c) prevedere nello statuto l'obbligo di destinare gli utili conseguiti ai fini istituzionali dell'ente o alla costituzione di riserve;

d) avere un consiglio di amministrazione cui partecipino con metodo democratico rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche maggiormente rappresentative, rappresentanti degli enti pubblici territoriali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'ente, nonché, limitatamente agli enti che organizzano manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, quattro rappresentanti esperti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, del commercio con l'estero e delle finanze;

e) avere un collegio sindacale costituito da soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono nominati dalla giunta della regione competente per territorio dopo l'acquisizione delle designa-

zioni da parte degli organi, enti o associazioni interessati.

4. Le regioni esercitano i controlli sull'attività degli enti fieristici in modo da assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. Gli enti fieristici trasmettono alle regioni il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione.

5. Per l'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita i controlli per quanto attiene le manifestazioni fieristiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente dovrà deliberare un nuovo statuto in conformità alle norme vigenti in materia di partecipazioni statali ed a quanto previsto dalla presente legge, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita i controlli sull'attività degli enti fiera internazionale di Milano, Verona e Bari, in modo da assicurare l'autonomia di gestione degli enti medesimi, ed è competente per le nomine degli organi e per l'approvazione degli statuti degli stessi. Gli enti fiera internazionale di Milano, Verona e Bari trasmettono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione.

7. Gli enti fieristici possono costituire società per azioni alle quali essi partecipino in posizione maggioritaria e che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente previsto lo svolgimento di attività nel settore fieristico. A tali società gli enti fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro attività.

8. I conferimenti degli enti fieristici per la costituzione delle società per azioni

di cui al comma 7 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore ipotecario, catastale e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

9. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sono abrogati.

ART. 7.

(Manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale).

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale:

a) gli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 6;

b) le associazioni delle categorie economiche imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale;

c) gli enti privati con personalità giuridica, anche attribuita dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituiti dalle associazioni di cui alla lettera b), nonché le società da queste interamente partecipate, aventi attività strumentale rispetto a quelle delle associazioni medesime, iscritti al registro di cui all'articolo 8;

d) le società per azioni iscritte al registro di cui all'articolo 8 e dotate dei seguenti requisiti:

1) previsione dell'attività fieristica come scopo sociale esclusivo;

2) capitale sociale non inferiore ad un miliardo di lire, con una partecipazione pubblica non inferiore al 40 per cento del capitale sociale;

3) versamento di una cauzione, anche mediante prestazione di apposita fide-

jussione bancaria o assicurativa, in favore degli espositori, per un importo non inferiore a cinque miliardi di lire.

ART. 8.

(Registro).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un apposito registro dei soggetti, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 7, che possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale.

2. Al registro di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*, aventi sede legale nel territorio nazionale o in quello di uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero, a condizioni di reciprocità, in un paese non appartenente alla Comunità europea.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione delle società per azioni al registro di cui al comma 1 è obbligatorio:

a) che il richiedente preveda nel proprio statuto l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività fieristica o, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, in attività strumentali alle associazioni di cui alla medesima lettera *c)*;

b) che il richiedente abbia organizzato negli ultimi tre anni almeno cinque manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale, ovvero almeno tre manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

c) che il bilancio sia certificato da parte di società iscritte nell'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

ART. 9.

(*Calendario*).

1. Sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, viene redatto, a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono, entro il 30 dicembre di ogni anno, alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali è stata concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale o regionale non inserite in calendario.

ART. 10.

(*Comitato tecnico-consultivo*).

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato e regolamentato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comitato, per quanto concerne le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, esprime pareri:

a) sul riconoscimento e sulla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;

b) sull'autorizzazione allo svolgimento;

c) sulle deroghe di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il comitato verifica la sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti il riconoscimento della qualifica delle manife-

stazioni di cui all'articolo 7 e cura la tenuta del registro di cui all'articolo 8.

4. Il comitato coadiuva il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività nel settore fieristico sul territorio nazionale ed in ambito comunitario.

5. Al fine di analizzare le dinamiche di sviluppo e di assicurare la funzionalità del sistema fieristico nazionale e la corrispondenza delle manifestazioni fieristiche agli obiettivi di politica economica, il comitato si avvale di un osservatorio del settore fieristico da istituire con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. L'osservatorio di cui al comma 5 ha il compito, anche ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 3, di raccogliere, elaborare e diffondere i dati e le informazioni relativi alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale.

7. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, ed è composto da:

a) quattro rappresentanti esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) un rappresentante esperto designato dall'Associazione degli enti autonomi fieristici italiani;

c) due rappresentanti esperti designati dagli enti autonomi fieristici maggiormente rappresentativi per dimensione e numero di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale organizzate od ospitate;

d) un rappresentante esperto per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e delle finanze;

e) un rappresentante esperto delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un rappresentante esperto designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) un rappresentante esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) due rappresentanti degli organismi associativi degli enti promotori di fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione, di rilevanza nazionale.

8. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

9. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

10. Per ciascun membro effettivo e per il segretario del comitato può essere nominato un membro supplente.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 900 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A decorrere dal 1994 le risorse sono assegnate annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di svolgimento senza autorizzazione, ovvero in date non comprese

nell'autorizzazione rilasciata, l'autorità competente per l'autorizzazione dispone l'immediata chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento di chiusura della manifestazione fieristica al prefetto perché disponga l'eventuale esecuzione coattiva. Si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire duecento milioni.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire duecento milioni. In caso di recidiva i *soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova richiesta di autorizzazione prima di due anni.*

4. I soggetti che hanno tenuto una manifestazione fieristica non autorizzata, ovvero in date non comprese nella autorizzazione rilasciata, non potranno proporre una nuova istanza di autorizzazione, rispettivamente, prima di cinque o di due anni.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta la perdita degli eventuali contributi o agevolazioni concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici e, per i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 8, la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dallo stesso registro.

ART. 12.

(Accordo di programma).

1. Ai fini dello sviluppo dei quartieri fieristici o del trasferimento dei quartieri fieristici esistenti, gli enti autonomi fieristici promuovono la conclusione di un apposito accordo di programma con il comune e la regione interessati e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove sono stabiliti gli obiettivi, i progetti, le previsioni di spesa e le modalità di finanziamento.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. *Le opere relative a linee metropolitane, viabilità, parcheggi, interventi per tecnologie, impianti e attrezzature finalizzati a garantire la realizzazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la dotazione delle aree interessate dall'insediamento e dallo sviluppo dei nuovi quartieri fieristici delle strutture di mobilità, dei trasporti, dei parcheggi e dei servizi sono oggetto di una conferenza da tenersi con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.*

4. Non costituiscono operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali gli atti di alienazione o di cessione a qualsiasi titolo di immobili di proprietà degli enti autonomi fieristici, effettuati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al reperimento di fondi per lo sviluppo di attività fieristiche previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, nonché gli atti di alienazione o di cessione di immobili classificati quartieri fieristici da parte di società di capitali costituite prevalentemente da capitale pubblico, agli enti autonomi fieristici che già li usano a qualsiasi titolo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche da almeno cinque anni.

5. Gli incrementi di valore degli immobili di cui al comma 4 sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

6. Le plusvalenze realizzate per effetto delle cessioni di cui al comma 4, se accantonate in apposito fondo del passivo, da individuare con riferimento alla presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla apertura di perdite di esercizio.

7. È ammessa la fusione o la scissione, secondo la procedura prevista dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra enti autonomi fieristici, costituiti ai sensi di legge, e società di capitali o consorzi, il cui capitale sociale o fondo sia detenuto prevalentemente da enti pubblici, a condizione che il soggetto risultante da tali operazioni sia un ente autonomo fieristico. Agli atti relativi alle predette operazioni le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

ART. 13.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Per gli enti autonomi fieristici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quello di cui all'articolo 6, comma 5, che siano proprietari o godano degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico, è fatta salva la disciplina in vigore sui controlli e sulle nomine.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono assimilate agli enti autonomi fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 e che risultino alla medesima data proprietarie, o godano della disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali si siano svolte almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, con proprio decreto, a prorogare i termini ivi previsti al fine di renderli compatibili con la data di entrata in vigore della presente legge.